

LINEE GUIDA PER L'AVVIO DEL NUOVO SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”, che affida alle Regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, ferma restando la competenza dello Stato in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni;
- la Legge 28 marzo 2003, n. 53 di «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;
- il Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 28 marzo 2003, n. 53»;
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare, il Capo III;
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 622, 624, 632;
- il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40, che contiene disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica e che, all'art. 13, comma 1-quinquies, stabilisce l'adozione di “Linee guida, predisposte dal Ministro della Pubblica Istruzione e d'Intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale”;
- il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, con cui è stato adottato il “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione”, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'art. 2, comma 3, che prevede che gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali previsti all'art. 17, c. 1, del citato decreto legislativo 226/05, inclusi in un apposito repertorio nazionale;
- il Decreto interministeriale 15 giugno 2010, adottato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che recepisce l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il 29 aprile 2010

riguardante l'avvio dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27, comma 2 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

- la Direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 28 luglio 2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, di recepimento delle «Linee guida per realizzare organici raccordi fra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40», approvate con Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 novembre 2011, di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio al nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del predetto decreto, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011.

Nell'ambito della normativa di riferimento, la Regione Campania ritiene necessario e urgente, nelle more dell'approvazione di apposita legge regionale, definire le linee guida e le disposizioni per la realizzazione dell'offerta regionale di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito leFP) al fine di assicurare agli studenti interessati la frequenza dei corsi triennali inerenti tale offerta a partire dall'a.s. 2012/2013.

Il presente documento disciplina le caratteristiche e le modalità di avvio del nuovo sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale nel rispetto del quadro normativo e regolamentare definito a livello nazionale e in sede di Conferenza Stato-Regioni, espressamente richiamato in premessa.

1. OFFERTA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'offerta regionale di leFP consiste nell'offerta e nella realizzazione di percorsi triennali finalizzati al rilascio di qualifiche professionali di competenza regionale del sistema di leFP. A regime, l'offerta dovrà prevedere anche un quarto anno finalizzato al rilascio di diplomi professionali e la possibilità di un quinto anno integrativo che consentirà l'accesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma di istruzione, valido per accedere all'Università, all'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

2. INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI leFP E DI IP

Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e Istruzione Professionale (IP) sono i sistemi chiamati ad operare in modo integrato e in organico raccordo sul territorio regionale al fine di assicurare una offerta formativa qualificata ed in grado di valorizzarne gli aspetti tecnici e professionalizzanti.

I percorsi di Istruzione Professionale (IP) sono quinquennali e finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione. Sono realizzati dagli Istituti Professionali, che sono istituti secondari di secondo grado del sistema di istruzione. Il D.P.R. n. 87/2010 contenente le norme per il riordino degli istituti professionali, all'art. 2, c. 1, li caratterizza "per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e

competenze necessari per rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento, considerato nella sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l'accesso all'università e all'istruzione e formazione tecnica superiore”.

I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono di durata triennale e sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale. Sono realizzati dagli Istituti Professionali che scelgono di operare in modo integrato e sistemico con gli Enti di Formazione Professionale accreditati per consentire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali di acquisire, al termine del terzo anno di studi, i titoli di qualifica professionale previsti dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, come integrati dall'Accordo del 27 luglio 2011, in relazione all'indirizzo di studio frequentato.

In entrambi i sistemi, di pari dignità, si realizza il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e si propongono il fine comune di promuovere l'educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di incrementare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche l'acquisizione delle competenze e l'ampliamento delle conoscenze, delle abilità, delle capacità e delle attitudini relative all'uso delle nuove tecnologie e la padronanza di una lingua europea, oltre all'italiano e all'inglese.

Dal compimento del sedicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato.

3. SOGGETTI ATTUATORI DEL SISTEMA REGIONALE DI IEFP

I Soggetti attuatori del nuovo sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale sono:

- gli Istituti Professionali del sistema di istruzione superiore;
- gli organismi di formazione professionale accreditati dalla Regione Campania.

4. BENEFICIARI DEL SISTEMA REGIONALE DI IEFP

I beneficiari diretti del nuovo sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale sono i giovani studenti entro il 18° anno di età che, in uscita dalla scuola media, decidono di accedere ad un percorso triennale di IeFP al fine di conseguire una qualifica professionale regionale valida a livello nazionale ed europeo, ai sensi degli artt. 17 e 18 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

5. FINALITÀ DEL SISTEMA REGIONALE DI IEFP

Il nuovo sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale è volto a garantire, promuovere e sostenere sul territorio regionale l'offerta, nell'ambito del sistema di istruzione secondaria superiore e in attuazione dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale dei giovani entro il diciottesimo anno di età, di percorsi a carattere professionalizzante in relazione a fabbisogni occupazionali e peculiari connotazioni ed esigenze del sistema economico, al fine di facilitare l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro nazionale ed europeo.

6. OBIETTIVI DEL SISTEMA REGIONALE DI IEFP

I principali obiettivi che il nuovo sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale si pone sono di:

- rendere efficace ed adeguato l'orientamento alle scelte di formazione professionale dei giovani in uscita dalla scuola media, favorendo il loro successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- assicurare a tutti pari opportunità di raggiungimento di elevati livelli culturali e di conseguimento di capacità e competenze coerenti con le attitudini e con le scelte personali e adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, con riguardo anche alle dimensioni nazionale ed europea;
- favorire il conseguimento di positivi risultati formativi per tutti i giovani studenti, offrendo percorsi di crescita e di apprendimento in grado di rafforzare le potenzialità e le competenze di ciascuno;
- investire sulla formazione degli studenti, innalzandone le conoscenze e le competenze professionali;
- motivare i giovani studenti all'apprendimento, mettendo in atto una pedagogia più appropriata e meglio rispondente alle loro aspirazioni di occupazione;
- strutturare una formazione adeguata ai fabbisogni occupazionali locali, nazionali ed europei;
- fornire una formazione professionalizzante e mirata ad immediato collocamento nel mercato del lavoro;
- contribuire alla riduzione dei fenomeni di abbandono e di dispersione scolastici al fine di limitare le perdite di opportunità per i giovani e di potenzialità per la società e l'economia;
- contrastare il fenomeno del lavoro nero nella fascia di età giovanile e contribuire all'emersione del lavoro irregolare dei minori;
- elevare le professionalità dei giovani qualificati;
- migliorare le condizioni di accesso al mercato del lavoro;
- offrire una qualifica professionale riconosciuta e spendibile nei mercati interni ed europei.

7. PRINCIPI BASE DEL SISTEMA REGIONALE DI IEFP

La Regione riconosce la centralità di percorsi formativi tecnicamente e qualitativamente adeguati ai fabbisogni professionali dei formandi e richiede un'organica integrazione, la stretta concertazione e la partecipazione attiva dei soggetti attuatori e dei rappresentanti di tutte le parti economiche e sociali interessate per la corretta ed efficiente realizzazione del nuovo sistema regionale di IeFP.

Nella prospettiva di realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, fondata sull'investimento sulle persone e nella logica dell'innalzamento delle competenze quale motore di sviluppo duraturo, posti alla base della Strategia di Europa 2020, il sistema regionale di IeFP è impostato nel rispetto dei seguenti valori:

- valorizzazione del sapere e dell'apprendere (saper fare) e del loro ruolo fondamentale nei percorsi di crescita personali e professionali, quali pre-condizioni di buona e duratura occupabilità;
- garanzia di successo formativo per tutti, anche attraverso l'offerta di percorsi di studi e di apprendimento in grado di valorizzare e rafforzare le potenzialità e le competenze di ciascuno;

- costruzione di un sistema integrato di istruzione e formazione professionale fondato sul dialogo sociale, sulla responsabilità, sull'autonomia e sulla qualità dei diversi attori coinvolti;
- edificazione e consolidamento di un rapporto sinergico tra sistema formativo e mondo del lavoro.

È quindi fondamentale che il sistema regionale di leFP sia strutturato in maniera flessibile ed adattabile a emergenti fabbisogni occupazionali ed a eventuali nuove esigenze del sistema economico, anche al fine di rispondere in maniera adeguata ai mutamenti ed alle evoluzioni dei mercati nazionale ed europeo. Un sistema, quindi, non rigido ed immodificabile ma, viceversa, aperto, flessibile ed adattabile ai mutamenti di contesto ed alle esigenze del mercato via via emergenti.

8. FASI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI leFP

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, la Regione istituisce un sistema regionale di qualifiche professionali costituito dagli specifici profili regionali in cui si articolano le figure di diverso livello definite dal Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, tenendo conto dei fabbisogni e delle specifiche richieste del territorio provenienti dal mercato del lavoro, dal sistema produttivo locale così come da altri soggetti (sistema della formazione e dell'istruzione, anche superiore, parti sociali, organizzazioni sindacali e datoriali, ordini professionali, enti pubblici e privati che erogano servizi per il lavoro).

Nel riconoscere che un sistema regionale di leFP valido ed efficace deve prevedere organici e funzionali raccordi con il sistema nazionale dell'istruzione secondaria superiore, di cui a regime sarà parte integrante, garantendone quindi funzionalità ed elevata qualità delle prestazioni erogate, la Regione ritiene quindi necessario introdurre il nuovo sistema regionale di leFP in modo da dare attuazione operativa ai seguenti profili:

- istituzione del Repertorio Regionale delle figure professionali;
- definizione dei requisiti e delle procedure di accreditamento dei soggetti attuatori del nuovo sistema regionale di leFP;
- programmazione regionale dell'offerta formativa;
- requisiti e caratteristiche dei percorsi di leFP;
- riconoscimento dei crediti formativi sul libretto formativo del cittadino;
- implementazione del sistema informativo regionale;
- monitoraggio del sistema e valutazione dei risultati ottenuti;
- azione regionale di supporto;
- applicazione delle disposizioni e indicazioni per la fase transitoria;
- norma di raccordo per i percorsi di leFP avviati nell'a.s. 2011/2012 e per l'avvio sperimentale di azioni di integrazione.

9. REPERTORIO REGIONALE DELLE FIGURE PROFESSIONALI

Ai fini della loro spendibilità nazionale ed europea, le qualifiche professionali regionali da conseguire al termine dei percorsi triennali di leFP devono essere correlate alle figure, agli indirizzi ed ai relativi standard minimi formativi relativi alle competenze di base (linguistiche, matematiche, scientifiche,

tecnologiche, storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l'equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo) ed alle competenze tecnico-professionali comuni e specialistiche che, nel loro insieme, costituiscono il Repertorio Nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale.

Tale Repertorio Nazionale, istituito con Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011, comprende figure di differente livello, identificate sulla base dei titoli in uscita dai percorsi triennali e quadriennali con differenti livelli del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF, istituito con Raccomandazione 2008/C 11/01/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008), aggregati per area professionale e articolabili in specifici profili regionali sulla base di specifici fabbisogni del territorio.

Il Repertorio Nazionale è attualmente composto da ventidue figure nazionali di riferimento relative alle qualifiche di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale e ai diplomi professionali di durata quadriennale e descritte secondo standard minimi formativi delle competenze tecnico-professionali:

- Operatore **agricolo**
- Operatore **ai servizi di promozione e accoglienza**
- Operatore **ai servizi di vendita**
- Operatore **alla riparazione dei veicoli a motore**
- Operatore **amministrativo – segretariale**
- Operatore **dei sistemi e dei servizi logistici**
- Operatore **del benessere**
- Operatore **del legno**
- Operatore ***del mare e delle acque interne***
- Operatore **dell'abbigliamento**
- Operatore **della ristorazione**
- Operatore **della trasformazione agro-alimentare**
- Operatore **delle calzature**
- Operatore **delle imbarcazioni da diporto**
- Operatore **delle lavorazioni artistiche**
- Operatore **delle produzioni chimiche**
- Operatore **di impianti termoidraulici**
- Operatore **edile**
- Operatore **elettrico**
- Operatore **elettronico**
- Operatore **grafico**
- Operatore **meccanico / elettrico / elettronico / di impianti termoidraulici**

Ogni figura nazionale di riferimento costituisce uno standard minimo formativo, assunto a livello di sistema Paese, e consiste in un insieme organico di competenze tecnico-professionali specifiche, declinate in rapporto ai processi di lavoro e alle connesse attività che caratterizzano il contenuto professionale della figura stessa. Come stabilito in sede di Conferenza Stato-Regioni, la figura è sempre descritta a "banda larga", secondo una prospettiva in grado di rappresentare standard formativi validi e spendibili in molteplici e diversi contesti professionali e lavorativi, corrispondenti ad un insieme compiuto e riconoscibile di competenze. Le figure nazionali si declinano in indirizzi che costituiscono specifici orientamenti formativi volti ad una più puntuale caratterizzazione della figura per prodotto/servizio/ambito/lavorazione.

La Regione può articolare ulteriormente le figure e gli indirizzi nazionali in profili che, a livello regionale, rappresentano una declinazione dello standard formativo nazionale rispetto a specificità territoriali del mercato del lavoro. Tale declinazione può riguardare tutte le tipologie (di base, tecnico professionali comuni e tecnico-professionali specialistiche) dei percorsi di leFP. Le competenze di base e tecnico-professionali che, in base a specifiche esigenze territoriali, connotano il profilo regionale devono, in ogni caso, essere aggiuntive rispetto a quelle assunte dal sistema Paese come standard nazionale.

In fase di avvio del nuovo sistema regionale di leFP, la Regione Campania provvede ad articolare le figure del Repertorio Nazionale in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni del territorio e, periodicamente, ad avviare percorsi condivisi per il riconoscimento di eventuali nuove qualifiche emergenti anche dal confronto con gli attori coinvolti e con le Parti Sociali. A tal fine, gli uffici e le strutture regionali, tra cui l'ARLAS, sottopongono all'approvazione della Giunta un'ipotesi di articolazione in specifici profili regionali delle figure del Repertorio Nazionale.

10. SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI ATTUATORI DEL SISTEMA REGIONALE DI LEFP

La Regione Campania provvede, attraverso i propri uffici e le proprie strutture, tra cui l'ARLAS, alla definizione di contenuti, requisiti e procedure di accreditamento dei soggetti attuatori del nuovo sistema regionale di leFP, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 maggio 2001, n. 166.

Nel riconoscimento della centralità dell'offerta formativa e della necessità di un forte coordinamento territoriale e di un'ottimale distribuzione di questa su tutto il territorio regionale, il sistema di accreditamento è strutturato sulla base dei percorsi da attivare e di precisi obiettivi strategici ed operativi da conseguire, in modo da rendere lo stesso accreditamento uno strumento per realizzare l'organica integrazione dei soggetti attuatori e far crescere qualitativamente l'offerta formativa, tenuto conto anche della evoluzione della domanda sociale, dello scenario economico e dei fabbisogni formativi espressi dal territorio.

Il sistema di accreditamento deve anche prevedere i requisiti e le procedure di rinnovo per i soggetti già accreditati, previa verifica da parte della Regione Campania della loro rispondenza ai propri indirizzi strategici ed operativi e della qualità e congruità dei risultati conseguiti (in termini, ad esempio, di numero di qualifiche rilasciate su totale degli iscritti; numero di operatori che trovano collocamento nel mercato – in forma dipendente o autonoma - entro i 12 mesi dal rilascio della qualifica rispetto a numero di studenti che proseguono nel percorso di studi dell'istruzione secondaria superiore, e così via).

Il sistema di ri-accreditamento può quindi prevedere anche adeguati meccanismi di premialità e di riconoscimento di qualità dei percorsi triennali che si sono maggiormente distinti per successo formativo ed occupazionale.

11. PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

La Regione Campania emana, con cadenza biennale, linee di indirizzo strategico che definiscono ed orientano le necessità di specifici percorsi formativi da attivare sul territorio nel triennio successivo, individuando quelli ritenuti prioritari anche a seguito di confronto con le Parti sociali, imprenditoriali e con i diversi attori coinvolti nel sistema regionale di leFP.

Al tal fine, si istituisce un tavolo permanente che, con periodicità quadrimestrale, coadiuva l'azione regionale di attuazione, valutazione e monitoraggio del sistema di leFP, impegnandosi ad operare in

stretta concertazione e condivisione delle attività da espletare e necessarie alla entrata a regime del sistema regionale di leFP.

Con apposito avviso la Regione può avviare procedura di manifestazione di interesse per la progettazione e l'attivazione dei percorsi triennali con maggiori probabilità di successo formativo ed occupazionale nel medio periodo.

12. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PERCORSI DI leFP

I percorsi di leFP devono assicurare l'integrazione e l'organico raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale e tutti i soggetti impegnati nella loro effettiva attuazione devono contribuire a connotare e qualificare l'unitarietà dell'offerta al fine di:

- garantire il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione;
- assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, dell'offerta formativa, dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi, dei percorsi, dei requisiti dei docenti, della valutazione e della certificazione delle competenze, delle strutture e dei relativi servizi, così come definiti dal quadro normativo nazionale sul riordino dell'leFP;
- sostenere l'offerta di una solida preparazione di base per consentire l'acquisizione di tutti i traguardi formativi previsti dall'obbligo di istruzione (Università, AFAM, ITS);
- assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, facilitando i passaggi tra i diversi percorsi del secondo ciclo ed il reciproco riconoscimento dei crediti e dei titoli;
- prevenire e contrastare fenomeni di insuccesso e/o di dispersione scolastica e formativa;
- sostenere e garantire l'organicità sul territorio dell'offerta di percorsi a carattere professionale del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, nel rispetto dei diversi ordinamenti e della programmazione regionale dell'offerta, in rapporto ai fabbisogni professionali ed alle specifiche connotazioni del mercato del lavoro;
- facilitare e sostenere forme di organizzazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione, attraverso raccordi tra l'istruzione, l'istruzione e la formazione professionale e tra queste ed il sistema universitario e di formazione terziaria;
- garantire un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, umane e finanziarie, disponibili.

La Regione promuove l'offerta di percorsi più direttamente orientati al mercato e al mondo del lavoro, in linea con le esigenze e le specificità del contesto socio-economico del territorio ma comunque tesi ad innalzare la qualità del servizio di istruzione e formazione professionale in termini di efficacia e di efficienza tanto dell'offerta quanto della spesa pubblica.

I percorsi del sistema regionale di leFP devono essere strutturati in modo da realizzare profili educativi, culturali e professionali e far conseguire titoli e qualifiche professionali di differente livello, vevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili anche negli altri Stati membri dell'Unione europea.

I profili educativi, culturali e professionali dei percorsi di leFP si conseguono attraverso l'acquisizione unitaria delle:

- **competenze di base**, di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico, sociale ed economico;
- **competenze tecnico-professionali comuni**, riferite agli ambiti della qualità, della sicurezza, della tutela della salute e dell'ambiente;
- **competenze tecnico-professionali specifiche**, caratterizzanti il contenuto professionale della figura regionale di riferimento.

Le competenze di base includono e sviluppano le competenze previste per l'obbligo di istruzione, di cui al DM n. 139/2007.

Le competenze di base, le tecnico-professionali comuni, le tecnico-professionali specifiche ed i relativi standard minimi formativi sono assunti come risultati di apprendimento per il conseguimento di qualifiche (e diplomi) professionali secondo le diverse modalità formative previste dalla normativa vigente, compreso l'apprendistato.

I percorsi di leFP si caratterizzano per l'alternanza di insegnamenti teorici ed attività pratico-formative che, insieme, coniugano il sapere, inteso come conoscenza culturale di base, con il saper fare, quale applicazione concreta dei contenuti appresi e come primo approccio alla cultura del mondo del lavoro. Le attività pratico-formative comprendono anche metodologie attive e simulazioni di laboratorio nonché eventuali periodi di *stage* in aziende del settore di riferimento, al fine di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, in misura via via crescente in rapporto alle annualità di studio e in ogni caso non inferiore alle ore dedicate agli insegnamenti teorici.

La Regione Campania valorizza infatti l'impresa come luogo formativo e sostiene la possibilità, per gli studenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, di realizzare i percorsi di leFP in alternanza scuola-lavoro, avvicinando quindi periodi di studio e di lavoro, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, con camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

Esercitazioni pratiche, esperienze formative e *stage* realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche/formative del sistema regionale di leFP. Sono validamente riconosciuti anche eventuali crediti formativi acquisiti ed esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167.

I percorsi del sistema di leFP possono essere realizzati in un'unica ovvero in più sedi/strutture, sulla base di apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche e formative interessate. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento ha una propria identità ordinamentale e curricolare. Le convenzioni tra istituzioni scolastiche e formative devono prevedere modalità di gestione e coordinamento delle attività che assicurino la rappresentanza, oltre che delle istituzioni scolastiche e formative interessate, anche delle associazioni imprenditoriali del settore economico e tecnologico di riferimento e degli enti locali.

La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere ai fini sia della ripresa degli studi eventualmente interrotti sia nei passaggi tra i diversi percorsi del secondo ciclo (dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale e viceversa) e tra i diversi percorsi del sistema di leFP. È, infatti, in ogni caso assicurata e assistita la possibilità di passare sia dal sistema dell'leFP al sistema dei licei, e viceversa, che da un percorso di leFP all'altro, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

La Regione vuole infatti assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti facilitando i passaggi tra i diversi percorsi di leFP e fornendo loro la possibilità di conseguire il successo formativo al termine del complessivo percorso della persona che può prevedere insuccessi anche parziali ma non interruzioni, grazie alla previsione dell'integrazione e dell'organico raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della formazione professionale, dei soggetti impegnati nella loro effettiva attuazione e della strutturazione di percorsi di ri-orientamento in itinere, di supporto nelle transizioni e di riallineamento per il recupero delle competenze che, nell'assistere lo studente in momentanea difficoltà, garantiscano continuità orizzontale e verticale dei percorsi individuali.

La Regione Campania integra con proprio atto il modello di certificazione dei saperi e delle competenze acquisite dagli studenti al termine dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, in rapporto alle specificità dei propri sistemi ed alle esigenze territoriali, ai sensi dell'art. 4 del DM n. 139/2007 e dell'art. 2 del DM n. 9/2010, prevedendo altresì la costituzione di commissioni a norma con il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (in conformità con il relativo Accordo in Conferenza Stato-Regione).

La Regione assicura, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, i livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi:

- di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema dell'istruzione e formazione professionale;
- di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un titolo di diploma professionale, che consenta di accedere ai percorsi annuali di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) o al un quinto anno integrativo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Entrambe le scelte, nel rispetto del comma 6, dell'articolo 15, del decreto legislativo n. 226 del 2005, non precludono il successivo accesso all'Università o ai percorsi biennali proposti dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

13. RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

La frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso determina l'acquisizione di crediti formativi che i soggetti attuatori del sistema educativo di leFP sono tenuti a riconoscere e a certificare sul "libretto formativo del cittadino", insieme con le esercitazioni pratiche, le esperienze formative, i tirocini e gli *stage* realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi e compresi i crediti formativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavoro, nell'ambito del contratto di apprendistato.

Nel libretto formativo del cittadino sono raccolte quindi tutte le informazioni, i dati e le attestazioni sulle esperienze, di tipo educativo/formativo e lavorative, effettuate da ciascuno studente in itinere ed in uscita da un percorso di leFP, documentando le competenze via via acquisite nel corso di studi ed utilizzabili in qualità di credito formativo, ritenute particolarmente rilevanti e significative anche per l'occupabilità e per la cittadinanza attiva.

14. IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE

La Regione Campania determina con proprio atto l'implementazione di un sistema informativo che, nel servirsi delle tecnologie più recenti per offrire nuovi strumenti per l'occupabilità e la mobilità dei professionisti, dovrebbe essere strutturato a supporto:

- dello stesso sistema regionale di leFP e collegato anche con Camere di Commercio ed Uffici IVA per comunicare in tempo reale i dati relativi alle qualifiche via via rilasciate in modo da automatizzare eventuali richieste di attribuzione di Partita IVA, di avvio di nuova attività imprenditoriale e/o di iscrizione al registro delle imprese;
- del sistema nazionale/europeo di informazione del mercato interno (IMI), quale strumento di facilitazione della mobilità internazionale, al fine di accelerare i flussi di informazioni richiesti e consentire una collaborazione più rapida tra lo Stato membro emittente (il paese di partenza del professionista) e lo Stato membro ricevente (il paese dove il professionista vuole stabilirsi);

tecnologie che possono sia consentire ai professionisti di aumentare la propria mobilità, se anche temporanea, sia migliorare le informazioni ai consumatori e ai datori di lavoro, interni ed europei, in merito alle qualifiche dei professionisti in relazione ai servizi offerti.

15. MONITORAGGIO DEL SISTEMA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI

In considerazione delle innovazioni di sistema e metodologiche introdotte con il nuovo impianto di leFP, la Regione Campania ritiene fondamentale una approfondita azione di monitoraggio e valutazione che sarà assicurata dalla Regione stessa attraverso i propri uffici e le proprie strutture, tra cui l'Aras; gli esiti di tale azione saranno restituiti in itinere e costituiranno la base per approfondimenti nelle sedi della collaborazione interistituzionale e della concertazione previste dalla normativa regionale.

L'azione di monitoraggio e valutazione dell'offerta di leFP sul territorio regionale è volta ad assicurarne qualità, validità ed efficacia, anche attraverso un processo graduale di miglioramento in itinere delle condizioni organizzative e delle disposizioni che la regolano, per una sua migliore *governance* operativa.

16. AZIONE REGIONALE DI SUPPORTO

La Regione assicura una azione di supporto finalizzata a finanziare con risorse specifiche gli interventi di sostegno e riallineamento e ogni altra attività progettata e realizzata con modalità integrata dai soggetti attuatori del sistema regionale di leFP con lo scopo di assicurare agli studenti di tutti i percorsi il conseguimento delle competenze di base, delle competenze tecnico-professionali comuni e specifiche, del successo formativo e scolastico all'interno dei percorsi prescelti o attraverso il sostegno alla reversibilità delle scelte.

A tal fine, è istituito presso l'ARLAS il Comitato Tecnico regionale del sistema di leFP con il ruolo di:

- coordinare i percorsi triennali ed i raccordi progettuali per settore/qualifica professionale;
- monitorare l'andamento e l'evoluzione dell'offerta;
- rilevare e valutare eventuali problematiche e fornire indirizzi e soluzioni operative atti a risolverli;
- informare e diffondere esperienze, strumentazioni e buone pratiche sulla realizzazione dei percorsi triennali;
- definire le modalità di integrazione tra i percorsi di leFP e quelli delle altre filiere formative;
- assistere la Regione Campania nella definizione dell'azione regionale di supporto e garantirne la realizzazione.

17. APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E INDICAZIONI PER LA FASE TRANSITORIA

L'offerta regionale di leFP di cui alle presenti disposizioni si attiva dall'a.s. 2012/2013.

Al fine di perseguire l'assolvimento generalizzato dell'obbligo di istruzione e formazione di tutti i ragazzi che si orientano per la frequenza di percorsi triennali di leFP:

- l'offerta di leFP è oggetto di adeguata diffusione, informazione e attività di orientamento presso le classi degli istituti secondari di primo grado;

- gli studenti a rischio di abbandono scolastico e formativo possono fruire di un progetto personalizzato finalizzato all'acquisizione della qualifica professionale, previa verifica della situazione individuale effettuata dai soggetti competenti dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale e finalizzata a costruire il percorso più idoneo al conseguimento della qualifica professionale o del diploma. La Regione Campania, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, provvederà con successiva intesa a definire il percorso operativo di tale processo;
- nell'ottica di perseguire il conseguimento delle qualifiche professionali triennali, saranno favoriti accordi tra le scuole secondarie di primo grado, i Centri Territoriali Permanenti, le scuole secondarie di secondo grado e i soggetti dell'IeFP allo scopo di superare le difficoltà di proseguimento del percorso formativo dei ragazzi che abbiano compiuto 15 anni, non abbiano acquisito il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione o non siano in grado di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione per 10 anni e si trovino in situazione di grave disagio.

18. NORMA DI RACCORDO PER I PERCORSI DI IeFP AVVIATI NELL'A.S. 2011/2012 E PER L'AVVIO SPERIMENTALE DI AZIONI DI INTEGRAZIONE

Gli Istituti Professionali che, aderendo all'Accordo per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/2012 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà, di cui alla D.G.R. n. 48/2011, hanno deciso di avviare percorsi finalizzati a consentire agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale di cui all'Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, in relazione all'indirizzo di studio frequentato, dovranno comunicare alla Regione Campania, entro un mese dalla pubblicazione delle presenti Linee Guida:

- il numero degli studenti che hanno concluso con successo il primo anno del percorso triennale attivato, con riferimento alla singola qualifica professionale da conseguire;
- l'offerta formativa proposta e, con particolare riferimento alle competenze tecnico-professionali comuni e specifiche, le risorse umane e strumentali messe a disposizione degli studenti dei percorsi di IeFP nonché eventuali iniziative, pianificate anche in rete con organismi di formazione professionale e/o altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio regionale, riguardanti, in particolare, la realizzazione di:
 - tirocini formativi ed esperienze in alternanza scuola-lavoro, in relazione alle figure professionali caratterizzanti i percorsi formativi;
 - laboratori, anche a carattere territoriale, per lo sviluppo ed il recupero degli apprendimenti;
 - interventi territoriali di orientamento;
 - azioni, anche sperimentali, di sostegno ai processi di riconoscimento dei crediti formativi e di valorizzazione e certificazione delle competenze.

La Regione Campania, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale, provvederà con successiva intesa a definire le eventuali specifiche modalità di adeguamento e di raccordo per i percorsi già avviati fermo restando che gli stessi Istituti Professionali dovranno comunque adeguarsi alle disposizioni contenute nelle presenti Linee guida.

La Regione Campania avvia azioni per l'integrazione tra i sistemi di Istruzione e Formazione Professionale, anche con interventi pilota e/o sperimentali.